

*Sentenza, Tribunale di Trapani giudice Monica Stocco del 09.06.2021 n. 504*  
[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI TRAPANI**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Monica Stocco, all'udienza del 09/06/2021 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. xxxx dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente  
TRA

**CLIENTE**

-attore

**CONTRO**

**BANCA**

-convenuto

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da scritti difensivi ai quali si rinvia.

**MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha citato in giudizio la **BANCA** lamentando la nullità del contratto di mutuo contratto di mutuo ipotecario dell'11.06.2009 stipulato inter partes per violazione delle norme antiusura con riferimento alla misura degli interessi corrispettivi, di mora e alla misura della penale di estinzione anticipata e per erronea indicazione dell'ISC ed ha chiesto la rideterminazione dei rapporti di dare avere fra le parti, la restituzione delle somme indebitamente percepite e il risarcimento del danno patito a causa della scorretta condotta della propria avversaria.

L'istituto di credito convenuto, costituendosi in giudizio, ha contestato le avverse allegazioni sostenendo la correttezza delle clausole applicate al rapporto bancario oggetto di giudizio.

Ciò posto, occorre considerare che l'assunto su cui si fonda la domanda relativa alla natura usuraria degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo va ravvisato nella cumulabilità -ai fini della determinazione del tasso di interesse convenuto fra le parti e della verifica del superamento del tasso soglia ex art. 644 cp- del tasso corrispettivo e del tasso di mora, oltre che di tutti i costi e spese del credito escluse solo imposte e tasse.

Alla luce di tali premesse, infatti, parte attrice ha evidenziato che a fronte di un tasso soglia per i mutui quali quello stipulato inter partes pari al 6,87%, nel contratto oggetto di causa il tasso di interesse corrispettivo pari al 3,90% vada sommato al tasso di mora pari al 5,90% così ottenendo il tasso globale effettivo pari a 9,80% ( cf. pag. 2 dell'atto di citazione).

Parte attrice, inoltre, ha dedotto che anche il valore della penale di estinzione anticipata supererebbe il tasso soglia antiusura .

Orbene, l'assunto su cui si fonda la domanda va considerato errato.

Va, in primo luogo, osservato come la ammissibilità dell'operazione di sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori pattuiti in contratto – seppur nei limiti del differenziale tra tan e taeg- risulta smentita dall'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che ha affermato la necessità di considerare distintamente, ai fini dell'applicazione della sanzione della nullità prevista dall'art. 1815

*Sentenza, Tribunale di Trapani giudice Monica Stocco del 09.06.2021 n. 504*

c.c., i paradigmi contrattuali relativi all'obbligazione di corresponsione degli interessi destinati a trovare applicazione in ragione della condotta del debitore.

Va, infatti, evidenziato che, nei contratti di finanziamento con piano di ammortamento predefinito, gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori, pur concorrendo entrambi, in qualità di oneri collegati all'erogazione del credito, a determinare il costo globale del finanziamento, sul piano funzionale soggiacciono ad uno statuto normativo diverso.

Ed invero, i primi rappresentano il corrispettivo del prestito ed assolvono ad una funzione remuneratoria, i secondi, invece, assolvono ad una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento. La diversità funzionale dei due tipi di accessori del credito impone di ritenere che nella valutazione della natura usuraria dell'interesse, la clausola determinativa degli interessi moratori deve essere soggetta ad una valutazione separata, in cui non può tenersi conto dei costi fisiologici connessi all'erogazione del credito.

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perchè si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta; ciò vale anche là dove sia stato predisposto, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composta predefinita di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi. Nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni” ( cf. Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 08/05/2019) 28-06-2019, n. 17447).

Ciò posto, il CTU ha accertato che “dai calcoli effettuati i tassi corrispettivi e gli interessi di mora applicati sono risultati entro i limiti stabiliti ai sensi della Legge n. 108/96” ( cf. pag. 14 dell'elaborato peritale).

Da ciò deriva che la doglianza di parte attrice sotto tale profilo appare infondata.

La domanda va, poi, rigettata anche con riferimento al profilo della necessità di valutare -ai fini del test di usurarietà della clausola determinativa degli interessi- il costo della penale di estinzione anticipata.

Occorre, infatti, considerare che la pattuizione della commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo, prevista in caso di recesso anticipato del mutuatario, non assume rilevanza ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto, in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà. L'obbligazione di pagamento nascente dalla clausola penale non si pone, infatti, in diretta connessione con le obbligazioni principali reciprocamente assunte dalle parti; la somma conseguibile a detto titolo non è pertanto idonea a integrare i profitti illegittimi richiesti per la configurazione del delitto di usura (cf. Tribunale Roma sez. XVII, 27/09/2018, n.18278; Tribunale Chieti, 10/09/2019, n.568).

Né va trascurato di rilevare che non risulta dimostrato che l'attore abbia pagato alcun importo a titolo di penale di estinzione anticipata, sicchè tale voce di costo risulta essere, nella fattispecie in esame, del tutto virtuale.

*Sentenza, Tribunale di Trapani giudice Monica Stocco del 09.06.2021 n. 504*

Va, poi, ritenuta infondata la domanda di nullità delle clausole del contratto in esame, avanzata dall'attore con riferimento all'errata indicazione dell'ISC.

Sul punto, va anzitutto chiarito che non può trovare applicazione nel caso di specie la disciplina ex art. 125 bis, commi VI e VII, TUB, attesa l'applicabilità di tale norma ai soli contratti di credito stipulati col consumatore in data successiva al 19.9.10 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010).

La tipologia contrattuale che viene in questione nel caso di specie non solo è stata stipulata il 11.06.2009 ma non ricade nella disciplina del credito ai consumatori, atteso che l'art. 122, co. 1, lett f) esclude che la disciplina sul credito ai consumatori dettata dal capo II del Titolo VI TUB si applichi "ai finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili", come il finanziamento oggetto del presente procedimento ( cf. art. 7 del contratto di mutuo stipulato inter partes).

Di conseguenza deve ritenersi che la disciplina applicabile al regolamento negoziale voluto dalle parti sia quella generale di cui all'art. 117 TUB.

Orbene, tale disposizione contempla la sanzione di nullità negoziale delle clausole relative ai "costi" del credito e di sostituzione di essa con criteri di eterointegrazione per le diverse ipotesi, di "omessa indicazione nel contratto del "tasso d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora" (art. 117 comma IV, TUB), di clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché di quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati (art. 117, comma VI, TUB) (cfr. l'art. 117 comma VII TUB: "In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto (...)").

Ciò posto, occorre evidenziare che il TAEG o l'ISC costituiscono uno strumento finalizzato ad informare il cliente circa l'effettivo costo del finanziamento richiesto e, pertanto, non rientrano tra i tassi di interesse nè tra le condizioni economiche del contratto di mutuo (Tribunale Torino sez. I, 02/05/2019, n.2108; Tribunale Monza sez. I, 02/05/2019, n.1004).

Da ciò deriva che l'errata indicazione del TAEG o dell'ISC, non rientrando tali elementi tra le condizioni contrattuali la cui assenza è sanzionata ai sensi dell'art. 117 T.U.B., non comporta l'invalidità del contratto.

Le domande formulate da parte attrice in relazione al contratto di mutuo devono dunque essere respinte.

In applicazione del principio della soccombenza, parte attrice deve essere condannata a rifondere nei confronti della società convenuta le spese sostenute per gli onorari di difesa che si liquidano ai sensi del DM 55 del 2014, in euro 7795,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.

Le spese di ctu come liquidate in atti vanno poste interamente a carico di parte attrice.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; definitivamente pronunciando:

- Rigetia le domande formulate da parte attrice;

*Sentenza, Tribunale di Trapani giudice Monica Stocco del 09.06.2021 n. 504*

- Condanna parte attrice a rifondere nei confronti della società convenuta le spese sostenute per gli onorari di difesa che si liquidano ai sensi del DM 55 del 2014, in euro 7795,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%;
- Pone le spese di ctu come liquidate in atti interamente a carico di parte attrice.

Così deciso in Trapani, all'udienza del 09/06/2021 .

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS